

**IL GIUDICE DESIGNATO DAL PRESIDENTE PER LA FASE PRESIDENZIALE DEI
GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Visto il D.L. 8-3-2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2 comma 2 lett. g) del suddetto Decreto, va disposto il rinvio per le udienze dei procedimenti civili già fissate nel periodo dal 9-3-2020 al 22-3-2020 a data successiva a tale ultimo giorno;

rilevato che, in data 18-3-2020, risultano fissate, dinanzi a questo Presidente di Sezione, quale Giudice designato dal Presidente del Tribunale per la fase presidenziale dei giudizi di separazione e divorzio, cause ricadenti nel disposto di carattere eccezionale di cui sopra;

ritenuto, tuttavia, che, in considerazione della necessità del Presidente del Tribunale di adottare, proprio a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto Legge e per il periodo successivo al 22-3-2020, d'intesa con gli altri organi ed autorità a ciò deputati, le complesse e delicate misure organizzative per l'Ufficio concernenti l'ulteriore periodo temporale dal 23-3-2020 al 31-5-2020 (come previsto pure dal Decreto Legge citato), l'udienza presidenziale in precedenza indicata non potrà essere tenuta poiché nell'ambito del Tribunale di Ascoli Piceno debbono essere approntate idonee misure per il c.d. "distanziamento sociale" previsto dai DPCM 8-3-2020 e 11-3-2020, misure che vanno garantite anche nell'ambito delle udienze e delle attività urgenti da tenere presso gli Uffici Giudiziari italiani;

Ritenuto di dover disporre il rinvio dei procedimenti per separazione e divorzio in base alla considerazione del fatto che i casi di procedimenti da trattare con urgenza secondo il disposto dell' art.2, comma 1 e comma 2, lett.g), risultano previsti da norma a carattere eccezionale in quanto derogatoria rispetto al generale obbligo di sospensione per motivi igienico – sanitari previsti dal D.L. n.11/2020 citato, e vanno individuati con interpretazione in senso stretto e non estensiva o analogica. Da ciò consegue, pertanto, che i procedimenti di separazione e divorzio sono assoggettati alla disciplina generale del differimento delle udienze, afferendo ad istituti quali assegno di mantenimento ed assegno divorzile, i quali risultano diversi per causa petendi e petitum sostanziale rispetto ai procedimenti previsti dalla citata norma eccezionale dell'art. 2, comma 1 e 2, lett. g) Decreto citato, che impone la trattazione solo dei procedimenti con oggetto limitato agli alimenti o alle obbligazioni alimentari nascenti da rapporti parentali, matrimoniali e/o assimilabili.


p.q.m.

dispone il differimento delle cause ricadenti all'udienza presidenziale del 18-3-2020 al giorno 08-06-2020 secondo orario di comparizione fissato per ciascuna causa che sarà successivamente comunicato dalla cancelleria.

Si comunichi alle parti ed al P.M. in sede.

Ascoli Piceno, 16-3-2020.

Il Giudice Designato dal Presidente del Tribunale
(Dott. Carlo Calvaresi)



V.
oggi 16/03/2020

IL DIRETTORE
Dott. Concetta Abbati